

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 13 settembre 2022

Circolare n° 39/2022

Cambiamento specifiche tecniche dal 1° ottobre 2022

Egregi Signori Clienti,

a partire dal **1° ottobre 2022**, l'Agenza delle entrate ha pubblicato la nuova versione 1.7.1 relativi ai tracciati fattura ordinaria e fattura semplificata, introducendo:

- nella fattura ordinaria il nuovo tipo documento **TD28** per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con IVA esposta. Ricordando che sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a € 100.000. Nella compilazione del file xml TD28 occorre indicare i dati del cedente (fornitore SM), i dati del cessionario (IT), l'imponibile e l'imposta, nel campo data della sezione Dati generali, la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal cedente sammarinese. Le operazioni relative a cessioni ed acquisti di beni con operatori sammarinesi si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 5, D.M. 21.06.2021). In presenza di una *fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell'imposta* va utilizzato pertanto il documento TD28 e non il TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per l'assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

o cartacea) sia senza addebito dell'imposta. Il TD17 è utilizzato nell'ambito delle prestazioni di servizi.

- nuove codifiche per il blocco "AltriDatiGestionali" riportando in fattura l'informazione circa l'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell'operazione nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA. In quest'ultimo caso, il campo andrà valorizzato con la stringa "Nell'Anno" se l'estrazione avviene nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito, altrimenti "AnnoPrecedente" in caso contrario;
- un nuovo controllo sulla fattura con codice **00476** per verificare la non ammissibilità di una fattura riportante contemporaneamente nel paese dell'identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da "IT";
- modifiche per il criterio di controllo per l'errore **00471** per i tipi documento:
 - TD01 (fattura),
 - TD02 (acconto/anticipo su fattura),
 - TD03 (acconto/anticipo su parcella),
 - TD06 (parcella),
 - TD24 (Fattura differita di cui all'art. 21 comma 4, lett. a),
 - TD25 (Fattura differita di cui all'art. 21 comma 4, terzo periodo lett. b),
 - TD28 (fattura ordinaria)
 - TD07 (fattura semplificata);

non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (TD27 o TD20) ;
- modifiche per il criterio di controllo per l'errore **00472** per i tipi documento TD27 (Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa) non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario (vale solo per le fatture ordinarie);
- modifiche per il criterio di controllo per l'errore **00475** per il tipo documento TD28 dove è prevista obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente;
- aggiornamenti in merito alla descrizione del codice **00473** e modificare il criterio di controllo per il tipo documento TD28 l'elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> deve essere valorizzato con il valore "SM";
- aggiornamenti in merito alla descrizione del codice di errore **00401**, in cui la descrizione in caso di fatture ordinarie: 2.2.1.14 <Natura> presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotalIVA>

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

diversa da zero. Invece, la descrizione in caso di fatture semplificate: 2.2.4 <Natura> presente a fronte di 2.2.3.2 <Aliquota> diversa da zero;

- aggiornamenti in merito alla descrizione del codice di errore **00430** in cui la descrizione: 2.2.2.2 <Natura> presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> diversa da zero in cui vengono qualificati i dati di riepilogo come dati riferiti ad operazioni imponibili e quindi non è ammessa la presenza dell'elemento <Natura>, ad eccezione del caso in cui l'elemento TipoDocumento assume valore "TD16" (vale solo per le fatture ordinarie);
- aggiornamenti in merito alla descrizione della natura N7 (IVA assolta in altro stato UE, come il caso di vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93 e di prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72).

In seguito, viene riportato un riepilogo delle situazioni possibili e le ricadute a livello di fatturazione ed esterometro.:

Effettuazione	Integrazione/Autofatturazione *	Registrazione/detrazione	Esterometro **
1. Acquisto servizi generici da Extra UE – TD17			
Ultimazione o, se anteriore, pagamento (non rileva la fatturazione anticipata, valevole semmai quale indizio dell'ultimazione; circolare 16/E/2013)	Autofattura entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione (art. 21 comma 4 lett. d, Dpr 633/72)	In IVA vendite entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione, ma con riferimento al mese d'effettuazione. In IVA acquisti, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto.	Se non è già stato inviato il TD17 per adempiere l'obbligo d'autofatturazione, l'xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione (campo Data con data effettuazione)
2. Acquisto servizi generici da UE -TD17			
Come caso 1	Integrazione entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura ex. Art.47, DL 331/93 (eventuali obblighi di regolarizzazione	In IVA vendite entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione. IN IVA acquisti, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il	Se non è già stato inviato il TD17 per adempiere l'obbligo d'integrazione, l'xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (campo Data

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

	ex art. 46, comma 5, DL 331/93)	diritto.	con data ricezione fattura o una data del mese di ricezione)
3. Acquisto servizi non generici da extra UE – TD17			
Pagamento o, se anteriore, fatturazione	Autofattura entro 12 giorni dall'effettuazione	Come caso 1	Come caso 1
4. Acquisto servizi non generici da UE – TD17			
Pagamento o, se anteriore, fatturazione	Autofattura entro 12 giorni dall'effettuazione	Come caso 1	Come caso 1
5. Acquisto intracomunitario di beni – TD18			
Inizio del trasporto/spedizione o, se anteriore, fatturazione (non rileva il pagamento)	Come caso 2	Come caso 2	Se non è già stato inviato il TD18 per adempiere l'obbligo d'integrazione, l'xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (campo Data con data ricezione fattura o una data del mese di ricezione)
6. Acquisto di beni esistenti in Italia da ExtraUE – TD19			
Consegna/spedizione e o, se anteriori, fatturazione o pagamento	Come caso 3	Come caso 1	Se non è già stato inviato il TD19 per adempiere l'obbligo d'autofatturazione, l'xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione (campo Data con data effettuazione)
7. Acquisto di beni esistenti in Italia da UE – TD19			
Come caso 6	Come caso 2	Come caso 2	Se non è già stato inviato il TD19 per adempiere l'obbligo d'integrazione, l'xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

			fattura (campo Data con data ricezione fattura o una data del mese di ricezione)
--	--	--	--

(*) Dovrebbero sempre valere le regole per il differimento nel rispetto delle condizioni di legge (art. 21, comma 4, lett. a, DPR 633/72).

(**) Le indicazioni sulla compilazione del campo Data sono contenute nella Guida delle Entrate alla fattura elettronica e all'esterometro (versione 1.7 del 15 luglio 2022).

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35